

|  |
|--|
| <p style="text-align: center;"><b>Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 183 art.6</b><br/><b>Nomina Amministratori - Indicazioni operative</b></p> |
|--|

L'articolo 6 del D.lgs 8 novembre 2021 n. 183 (pubblicato in G.U del 29/11/2021 n. 284), in vigore dal 14 dicembre 2021, modifica l'art. 2383 c.c., il cui ultimo periodo del primo comma ora prevede: «La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea».

Viene altresì previsto nell'art. 2475 (in tema di srl) che anche ad esse si applica il comma 1 del nuovo art. 2383, nonchè, le cause di incompatibilità previste dall'articolo 2382 c.c.

Dal punto di vista operativo, le società di capitali, prima di effettuare la nomina, dovranno pertanto, acquisire la dichiarazione di ineleggibilità da parte di ciascun amministratore che sarà rilasciata in forma scritta e agli atti della società.

**Tale dichiarazione, tuttavia, non deve essere allegata alla istanza di iscrizione della nomina al Registro Imprese, non essendo previsto dalla legge e, di conseguenza, non deve essere depositata neanche a comprova.**

**In altre parole, l'ufficio non dovrà verificare l'esistenza della dichiarazione, ma limitarsi ad effettuare il controllo di regolarità formale della domanda di iscrizione della nomina, secondo i consueti canoni.**

Si ritiene che la dichiarazione debba essere presentata, in sede di nomina, anche dai **liquidatori**, fermo restando quanto indicato sopra sui controlli spettanti all'ufficio in tema di amministratori.

Livorno, 21 Dicembre 2021

IL CONSERVATORE RI  
Pierluigi Giuntoli